



UFFICIO PROVVEDITORATO
LT/

Roma,

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL DECRETO LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA POLIZZA "RCT/O U.I.T.S." PER IL PERIODO 31.12.2015 – 31.12.2017.

C.I.G. X7016EF08B.

IL SEGRETARIO GENERALE

In esecuzione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 114/15 del 9 ottobre 2015, indice una procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto la fornitura di una polizza "RCT/O U.I.T.S." per il periodo 31.12.2015 – 31.12.2017, individuando nelle sette primarie Compagnie Assicurative Nazionali gli Operatori Economici da invitare.

La presente procedura negoziata è individuata con codice identificativo (CIG) n. **X7016EF08B**.

L'Operatore Economico in indirizzo, qualora ne abbia interesse, è invitato a presentare offerta.

Le condizioni contrattuali della polizza richiesta sono riportate nella Convenzione Assicurativa (All. A), nel modulo di offerta (All. B) e nel Patto di Integrità tutti pubblicati sul sito istituzionale <http://www.uits.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html>.

ENTE APPALTANTE:

Unione Italiana Tiro a Segno – Viale Tiziano n° 70 - 00196 Roma – C.F. 96033100585 - Partita IVA 02148741008 - tel. 06.8797.5534 – email: segreteria generale@pec.uits.it – sito internet www.uits.it.

Il responsabile del procedimento per il relativo affidamento è l'Avv. Walter De Giusti – Segretario Generale dell'UITS.

Le informazioni possono essere richieste all'Ufficio Provveditorato – sig.ra Lorea Trecina al n. 06.8797.5521, fax 06.8797.5520, e-mail: provveditorato@uits.it, nell'orario di ufficio dalle ore 09.30 alle ore 17.00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

Il responsabile del trattamento è l'Avv. Walter De Giusti – Segretario Generale dell'UITS.

La polizza avrà una durata di anni 2 (due) a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12. 2015, e con scadenza, senza tacito rinnovo, alle ore 24,00 del 31.12.2017.

Il valore del premio posto a base di gara dovrà essere espresso su base annua, fermo per tutta la durata del biennio, ed è stimato in € **22.200,00 (ventiduemiladuecento/00)** al lordo delle imposte di legge. L'impresa invitata dovrà fornire, come riportato nel modulo di offerta, il premio annuo lordo complessivo, oltre al premio annuo lordo per ogni singolo Tesserato, per un numero minimo di 60.000 (sessantamila), considerando che tale premio posto a base di gara è fissato in € 0,37 (euro zero/37).

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse modifiche al testo della Convenzione Assicurativa predisposto.

La gara sarà affidata al prezzo più basso.

Per la presente gara è previsto, per tutta la durata della convenzione, come broker di riferimento la Unibrokers Italia Srl, con una percentuale di provvigioni da riconoscere al medesimo da parte della Società aggiudicataria pari al 14% (quattordici per cento) del premio imponibile.

L'Impresa affidataria, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento a mezzo fax della comunicazione di aggiudicazione, emetterà certificato di copertura provvisoria, con effetto ore 24,00 del 31.12.2015, il quale avrà validità a tutti gli effetti fino al 28.02.2016, ovvero fino alla data del pagamento del relativo premio.

Per partecipare alla Procedura negoziata in oggetto, codesta Impresa, dovrà presentare a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante corriere privato o agenzia di recapito autorizzata oppure consegnata a mano, un plico contenitore, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno in modo leggibile l'intestazione del soggetto offerente completa di indirizzo, numero di telefono e fax e la seguente dicitura: **"NON APRIRE – RISERVATA – OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DECRETO LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA POLIZZA "RCT/O U.I.T.S." PER IL PERIODO 31.12.2015 – 31.12.2017 - C.I.G. X7016EF08B"**.

Il suddetto plico dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, due buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A – DOCUMENTAZIONE" e "B – OFFERTA ECONOMICA".

Nella **BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione** alla procedura negoziata, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2. **Certificato di iscrizione** nella sez. ordinaria della C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, riportante le generalità dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attività dell'impresa con l'indicazione se trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività.

Il predetto certificato - che dovrà essere rilasciato in carta bianca uso appalti e in data non anteriore a sei mesi a quella prevista per la presentazione delle offerte - potrà essere sostituito da autocertificazione o copia autentica rese ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n°445/2000. Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare:

- la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'impresa;
- la data ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'attività dichiarata dell'impresa con l'indicazione se trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività;
- le generalità dei componenti dell'organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della titolarità ad impegnare l'impresa.

3. **Dichiarazione sostitutiva** resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. medesimo (autocertificazione accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore) con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

- a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) l), m), m-bis), m-ter) del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- b) attesta l'osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
- c) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231, o altra sanzione che comporta divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- d) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della "non menzione";
- e) dichiara che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di tali piani dovrà comunque dichiarare se gli stessi si sono conclusi o meno;
- f) Dichiara (riportando in caso positivo la denominazione, la ragione sociale e la sede) se la società concorrente si trova o non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata nei confronti di qualsiasi altra società, anche non concorrente, come previsto dall'art. 2359 del codice civile;
- g) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- h) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- i) dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelle presenti modalità ed in tutti i documenti di gara, compresi lo schema di polizza;
- j) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del D. Leg. n.196/03 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- k) assume l'impegno, in caso di affidamento, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' Art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia")
- l) *(nel caso di associazione RTI o consorzio o GEIE non ancora costituiti)* indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicare denominazione e sede legale);
- m) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- n) che non siano incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. lgs. n° 286/1998;
- o) che siano in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale ad esercitare l'attività nel ramo Responsabilità Civile non auto, del D.Lgs 209/2005.
- p) di rispettare le clausole contenute nel **Patto di Integrità**, la cui violazione costituisce causa di esclusione dalla gara e risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1, comma 17, L. 190/2012 resa mediante il documento, pubblicato sul sito istituzionale, da allegare firmato.

In caso di raggruppamenti d'impresa sia il requisito di cui alla lettera o), sia tutti gli altri requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le dichiarazioni di cui al punto 3., lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D.lgs. n°163/2206) e lettere b), c) e d) della presente "lettera di invito" devono essere rese anche dai soggetti previsti dal predetto art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006.

La predetta dichiarazione, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, deve essere prodotta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Inoltre può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita nella documentazione della procedura negoziata anche la relativa procura.

Le predette autocertificazioni e dichiarazioni dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

4. La presente **lettera d'invito**, la **Convenzione Assicurativa (All. A)** ed il **Patto di Integrità (reperibili sul sito istituzionale <http://www.uits.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html>)** firmate su ogni facciata dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo.

Nella **BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"**, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, **l'offerta economica**, da redigersi compilando il modulo allegato **(All. B)** reperibile sul sito istituzionale <http://www.uits.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html>) . L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della



impresa o dal suo legale rappresentante con firma leggibile e per esteso o, nel caso di offerta presentata da un costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе, dai titolari o rappresentanti legali di ciascuna impresa, con la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l'impegno delle imprese stesse, in caso di affidamento della procedura negoziata in oggetto, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del citato D. lgs. n. 163/2006. Il partecipante dovrà dichiarare espressamente che l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti dello scrivente ufficio.

Il plico contenente tutto quanto sopra indicato dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/12/2015** all'Ufficio Protocollo presso la sede della Unione italiana Tiro a Segno in Roma, Viale Tiziano n.° 70 – piano 2°.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, la U.I.T.S. è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso o per consegna in luogo diverso da quello sopra indicato.

L'esame delle offerte avrà luogo **il giorno 15/12 /2015, con inizio alle ore 15,00** presso la sede della U.I.T.S. in Roma - Viale Tiziano n. 70 – 2° piano. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Segretario Generale dell'U.I.T.S., provvederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le due buste A e B e, di seguito, alle buste recanti la dicitura "A - DOCUMENTAZIONE"; la Commissione Giudicatrice procederà quindi alla verifica del contenuto di queste ed alla valutazione della conformità della documentazione inserita dall'Impresa assicuratrice con quella richiesta dalla presente lettera di invito; in caso di assenza di uno o più documenti, l'Impresa assicuratrice concorrente verrà esclusa dalla procedura negoziata.

Al termine delle operazione di verifica della conformità della documentazione e dei certificati, la Commissione Giudicatrice procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste recanti la dicitura "B - OFFERTA ECONOMICA" e provvederà alla lettura delle stesse.

La Commissione giudicatrice chiuderà la seduta con la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in favore dell'impresa assicuratrice che abbia proposto **il prezzo più basso**.

I rappresentanti legali delle imprese partecipanti potranno presenziare all'apertura dei plichi. In tale occasione il rappresentante legale dell'impresa potrà essere sostituito da un procuratore abilitato a trattare ed impegnare l'impresa stessa.

Saranno dichiarate irricevibili le offerte non recanti all'esterno del plico l'oggetto della procedura negoziata o pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle pervenute in tempo utile.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte la cui documentazione risulti incompleta o irregolare, o che siano presentate da Imprese non invitate, anche se associate a Imprese invitate.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La procedura negoziata potrà essere affidata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'affidamento del servizio avverrà mediante stipula di formale contratto.

Al riguardo si fa presente che l'atto di affidamento è immediatamente impegnativo per l'impresa aggiudicataria, che dovrà dare inizio ai lavori a partire dalla data della lettera di conferma dell'aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

La stipulazione del contratto sarà in ogni caso subordinata:

- nel caso di offerta presentata da associazione temporanea di imprese, alla presentazione dell'atto di costituzione dell'associazione stessa (se tale atto non sia stato formalizzato prima della presentazione dell'offerta e già presentato in sede di gara), nella forma della scrittura privata autenticata, contenente il conferimento di mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, se tale atto non sia stato formalizzato prima della presentazione dell'offerta e già presentato in sede di offerta;
- all'adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. 14 novembre 2002, n° 313;
- alla regolarità contributiva;
- alla comunicazione della propria composizione societaria, dell'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto a voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché all'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.C.M. n° 187/1991, in corso d'opera, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto alla comunicazione di cui al precedente capoverso.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti**

All. A

**CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PER CONTO E
A FAVORE DELLA U.I.T.S. – UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

Tra in seguito denominato Contraente o Ente e la, in seguito denominata Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione Infortuni a favore della U.I.T.S... – Unione Italiana Tiro a Segno. Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE", e "NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO -RCO-" che formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1. Durata, decorrenza e proroga della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni due, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2015 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2017 senza tacito rinnovo.

Art. 2. Obblighi dell' Ente

L' Ente si impegna a comunicare all'Impresa tutte le modifiche delle normative riguardanti l'Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l'Impresa la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 3. Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell' Assicurato alla Sede dell'Assicuratore e/o del Broker entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l' Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 4. Foro competente- clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Art. 6. Determinazione del premio -Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- ° i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- ° l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (– premio unitario -premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all' Assicuratore per ciascun anno assicurativo,

si conviene che:

- ° il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio sarà computato sul numero totale dei tesserati.

Entro due mesi dalla data di scadenza di ogni annualità, la Contraente fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero totale dei tesserati riferiti all' anno assicurativo trascorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio i registri, ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione dell' Assicuratore per eventuali controlli.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti della Contraente, in regola con il pagamento della quota anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la U.I.T.S. abbia ufficialmente aderito.

Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 3 . Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e frazionamento

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o delle rate di premio così come indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Assicuratore per il tramite del Broker.

Il Premio Annuo Lordo minimo e comunque acquisito dall'Impresa, viene tra le parti stabilito, di comune accordo, nell'ammontare di € da corrispondere all'Assicuratore per tramite del Broker, in rate annuali anticipate.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, dopo di che l'assicurazione si intende sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno, e verrà riattivata dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio.

Più precisamente, il Premio Annuo Lordo minimo e comunque acquisito è stato calcolato sulla base dei parametri previsti nella "SEZIONE PREMI E MASSIMALI".

Art. 5. Modifiche dell' Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, restano escluse per USA e Canada eventuali sanzioni punitive ed esemplari.

Art. 7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 8. Altre assicurazioni

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Art. 9. Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 10. Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

DEFINIZIONI

Assicurato

U.I.T.S. – Unione Italiana Tiro a Segno.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto.

Cose

sia gli oggetti materiali, sia gli animali

Franchigia

è l'importo e/o la percentuale prestabilito/a che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

l'Impresa assicuratrice;

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente.

Massimale

L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.

Scoperto

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1. Descrizione del rischio

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte dalla U.I.T.S., dai suoi Organi Centrali, Periferici e di Giustizia, in relazione e nel rispetto di quanto previsto nello statuto federale e/o regolamenti e/o attività istituzionali.

Qualora dette attività vengano svolte da Terzi, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti/rappresentanti dell'attività stessa.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni riportate nell'art. 9:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.).
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
- uso e gestione di fabbricati di proprietà e non, attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
- attività ricreative – ludico – culturali : feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti.
- La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale :

- del Presidente e degli organi Direzionali della U.I.T.S.,
- di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico – culturali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: **allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo – culturali, volontari di protezione civile e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo**, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto della U.I.T.S. .

Tutti i Tesserati sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, e terze tra loro esclusivamente per lesioni gravi, gravissime o morte.

- dei Tesserati U.I.T.S previsti tra i Soggetti Assicurati (Art.4 delle Norme che regolano l'assicurazione), inoltre quest'ultimi sono considerati terzi tra di loro esclusivamente per lesioni gravi, gravissime o morte;
- Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.

Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 2. Limiti Territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero, restano escluse per USA e Canada eventuali sanzioni punitive ed esemplari.

Art. 3. Massimali

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Sezione "Massimali".

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale unico della garanzia RCT.

Art. 4. Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per :

- la U.I.T.S. Unione Italiana Tiro a Segno, i suoi Organi Centrali, Periferici e di Giustizia;
- I soli tesserati U.I.T.S. che fanno parte dei Centri Federali U.I.T.S., delle Nazionali Junior, Nazionali Senior (atleti, tecnici e ogni altra figura presente negli elenchi ufficiali U.I.T.S.).

Art. 5. Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. La garanzia deve intendersi prestata anche per la Responsabilità Civile riguardante i Componenti le commissioni per l'agibilità dei poligoni in relazione alla loro attività di certificazione dell'agibilità degli stessi, nonché al Presidente Nazionale dell'UITS che sottoscrive tale certificazione.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

Art. 6. Novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante della UITS;
- b) i dipendenti dell'Assicurato, quest'ultimi sono considerati Terzi fra di loro, limitatamente alle lesioni gravi, gravissime o morte:

Art. 7. Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 8. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 9. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, salvo quanto attinente all'attività propria della U.I.T.S.;
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

Art. 10. Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 500,00 per ogni sinistro e per ogni danneggiato che comporti danni a cose.

Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Art. 11. Estensioni garanzia

Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

Cose consegnate

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 c.c., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, computer e telefoni cellulari, nonché i danni derivanti da incendio.

Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa.

Collaboratori

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati

nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

Danni da sospensione od interruzione di esercizio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Impianti sportivi e Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

Estensioni diverse

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.

- servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio di stands;
- servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
- operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi/ricreativi.
- esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi.
- proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e delle attività assicurate in genere, compresi tribune, stadi e piscine.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate.

- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 12. Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per U.I.T.S. – Unione Italia Tiro a Segno.

Art. 13. Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell' Assicurato (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

2.le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Art. 14. Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 15. Esclusioni

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi, salvo quanto attinente all'attività propria della UITA ;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

Art. 16. Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art.18 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker Unibrokers Italia Srl e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

SEZIONE PREMI E MASSIMALI

PREMI

Il contratto viene emesso nei confronti della U.I.T.S. , sulla scorta del numero preventivo dei tesserati che ammonta a 60.000.

MASSIMALI

RCT € 10.000.000,00 unico;

RCO € 10.000.000,00 per evento, con il limite di € 2.000.000,00 per persona danneggiata

SITUAZIONE SINISTRI PERIODO 31.12.2009 – 31-08.2015

Totale sinistri	n. 04	
Senza Seguito	n. 02	
Riservati	n. 02	€ 38.900,00 (€ 14.900 e € 24.000,00)
Liquidati	n. 00	

All. B

OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DECRETO LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA POLIZZA "RCT/O U.I.T.S." PER IL PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2017 - C.I.G. X7016EF08B.

Il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

indirizzo

n° tel. n° fax Partita IVA

avendo ricevuto in data la lettera d'invito datata prot. n°

dichiara di essere disposto ad assumere, nel caso risulti affidatario, il servizio di cui all'oggetto, ai prezzi della presente offerta. -----

ovvero

Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ai sensi di quanto disposto DALL'ART. 47 del D.P.R. n°445/2000 e nelle forme di cui all'art. 38 del D.P.R. medesimo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) di confermare le dichiarazioni di cui alla lettere di invito, presentate in sede di offerta;
- b) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente modulo di offerta, nella lettera di invito recante le modalità di partecipazione e svolgimento della procedura negoziata, nella Convenzione Assicurativa (All. A), e nel Patto di Integrità;
- c) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- d) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;

- e) di avere preso visione e di ritenere l'importo per l'esecuzione del servizio conveniente e tale da consentire il ribasso offerto;
- f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- g) di avere preso nota che l'atto di affidamento è immediatamente impegnativo per il /i sottoscritto/i e di impegnarsi a dare inizio al servizio a partire dalla data indicata nel testo di polizza, ottemperando alle condizioni del bando relativamente alla copertura provvisoria, nei tempi previsti a seguire dalla lettera di affidamento.

Tutto ciò premesso, dichiara di essere disposto ad assumere l'appalto in questione, per il periodo assicurativo 31.12.2015 – 31.12.3017 offrendo il premio complessivo lordo annuo di € diconsi euro), al premio annuo pro capite per Tesserato così stimato: €(diconsi euro) per ciascuno dei n° 60.000 (sessantamila) soggetti preventivamente assicurati;

L'AFFIDATARIO
(ripetere nome e cognome in stampatello)

Luogo e data.....

ELENCO COMPAGNIE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA

AIG: Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

ALLIANZ : Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

AMISSIMA ASSICURAZIONE - Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO

GENERALI ASSICURAZIONI: Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TS)

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino

UNIPOL/SAI : Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

ZURICH : Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

